

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 23-03-15

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 08:30, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIAMPAGLIA ROBERTO	P	GENTILE EUSTACHIO	P
MONACO STEFANIA	P	ROMITO GIOVANNI	P
TROIANO LUIGI	P	DE CAPITE NUNZIO	P
SARROCCO JUAN OLINDO	P	COMO FRANCO	P
DI PARDO PATRICIA	P	FERRARA ROBERTO	A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor VITTORIO DOTT. ORLANDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CIAMPAGLIA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'imposta municipale propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 1, ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- che l'imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1 " ... è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono ... ";
- che l'articolo 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito, tra l'altro, che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 2011/2011, mentre è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali;
- che l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC "si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- che l'art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 afferma che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/04/2014 che stabiliva aliquote e detrazioni dell'IMU e della TASI;

VISTO l'articolo 13 del D.Lgs 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, che prevede per l'IMU quanto segue:

- a) comma 2: l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale (con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e non si applica altresì:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- b) commi 3, 4 e 5: disciplinano la base imponibile;
- c) comma 3: disciplina i casi in cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento, ossia i fabbricati di interesse storico o artistico e i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- d) comma 6: disciplina l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, che può essere modificata dai comuni, con deliberazione adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- e) comma 7: disciplina l'aliquota per l'abitazione principale (e le relative pertinenze) è ridotta allo 0,4%, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; l'abitazione principale è quella definita dal comma 2, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- f) comma 8-bis: i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 con le riduzioni ivi previste;
- g) comma 9: i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- h) comma 9-bis: a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i) comma 10: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che il Comune, in forza della previsione contenuta nei sopracitati commi 6, 7, 9-bis e 10 dell' articolo 13 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché nel comma 380 art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha facoltà di variare le aliquote dell'IMU nei limiti previsti dalla stessa norma;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze -Direzione Federalismo Fiscale che precisa che il Comune, "nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie";

CONSIDERATO che la Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede una assegnazione degli incassi derivanti dall'imposta con gettito integrale al comune dell'Imposta Municipale Propria, con esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 676: "l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- comma 677: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- comma 678: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo";

VISTO che i terreni agricoli sono esenti dalla TASI ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. 16 del 06/03/2014;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 stabilisce che le aliquote della TASI "possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;

CONSIDERATO inoltre che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo; il gettito dell'Imposta Municipale Propria e della TASI, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote come segue:

ALIQUOTE IMU:

- aliquota base (ordinaria) : determinare l'aliquota, al 10,6 per mille;
- aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9: mantenere l'aliquota, al 2 per mille, per le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - b) unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

RITENUTO opportuno, per la TASI, di avvalersi della facoltà concessa per il 2014 dall'art.1 comma 677, ultimo periodo, dalla Legge 147/2013, introdotto dall'art. 1 comma 1 del D.L. 16/2014, di innalzare fino allo 0,8 per mille le aliquote per finanziare eventuali detrazioni;

ALIQUOTE TASI:

- aliquota per abitazione principale (per tutte le categorie catastali): istituire l'aliquota al 2 per mille, per le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari e pertinenze ammesse ai fini IMU, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili

che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- aliquota per gli altri immobili: istituire l'aliquota dello 0,8 per mille per gli immobili per i quali è istituita l'aliquota di base dell'IMU (10,6 per mille), nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013 e del D.L. N. 16 DEL 06/03/2014;

RITENUTO, inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrauzioni TASI ed IMU per abitazione principale, di stabilire quanto segue: € 200,00 detrazione per abitazione principale e relative pertinenze;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (finanziaria 2007), la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero per l'Interno del 24/12/2014 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della TASI è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la modifica dell' aliquota di base, le adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTO il vigente regolamento IUC e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., all'articolo 13;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.;

VISTA la legge 23 Dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità 2015);

VISTO l'art.42 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato io ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell' articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PRESO ATTO per le motivazioni espresse in premessa che ricorrono i presupposti affinché il Consiglio Comunale adotti il presente atto con la formula dell'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come sotto specificato:
 - a) aliquota base (ordinaria) : di determinare l'aliquota, al 10,6 per mille;
 - b) aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9: mantenere l'aliquota, al 2 per mille, per le seguenti fattispecie:
 - unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
3. di determinare le aliquote della TASI per l'anno 2015 come sotto specificato:
 - a) aliquota per abitazione principale (per tutte le categorie catastali): istituire l'aliquota al 2 per mille, per le seguenti fattispecie:
 - unità immobiliari e pertinenze annesse ai fini IMU, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o

- disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- aliquota per gli altri immobili: istituita l'aliquota dello 0,8 per mille per gli immobili per i quali è istituita l'aliquota di base dell'IMU (10,6 per mille), nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 147/2013;
4. di determinare la detrazione dell'Imposta Municipale Propria e della TASI per l'anno 2015 in €. 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze , la detrazione si applica anche:
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
5. di incaricare l'Ufficio Tributi-Entrate di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle norme di legge mediante il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
F.to CIAMPAGLIA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.32, comma1, della Legge 18/06/2009. n.69.

Rivisondoli, li 27-03-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Rivisondoli, li 27-03-15

IL MESSO COMUNALE
F.to GALANTE DOMENICO SIMONE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rivisondoli, li 27-03-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VITTORIO DOTT. ORLANDO

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal .
- è divenuta esecutiva il per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 10 giorni consecutivi (art.134, comma 3, T.U. n.267/2000).

Rivisondoli, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VITTORIO DOTT. ORLANDO
